



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO BONO

Via Tirso, 07011 Bono-Tel. 079 790110/Fax 7949254 – WWW.ics-bono.edu.it
e.mail:ssic820006@istruzione.it – ssic820006@pec.istruzione.it
Cod Univocolpa: UFRWLA – Cod.IPA istsc_ssic820006
C.F. 81000530907

Al Personale Docente e ATA di ruolo e supplente
Agli atti
SEDE

Oggetto: Fruizione delle Ferie Durante i periodi di sospensione delle Lezioni e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Rif. Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715 del 17.06.24.

*L'articolo 1, comma 54 della legge 228 del 2012, interviene in materia di ferie con una disciplina speciale per il personale scolastico modellata su quella già prevista dall'art. 13 e 19 quest'ultimo per il personale a tempo determinato del CCNL 2006/2009, stabilendo che la fruizione delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato può avvenire durante i **periodi di sospensione delle lezioni**, in base a quanto stabilito dai calendari scolastici regionali, a meno che, nello stesso periodo, non siano previste attività di scrutinio, esami di stato e altre attività valutative.*

L'art. 1, comma 55, della stessa legge 228/2012, che integra le disposizioni previste dall'art. 5 comma 8 della Legge 135/2012, dispone altresì che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute debba applicarsi limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

L'Ordinanza della Corte di Cassazione citata in oggetto, interviene sulla materia delle ferie del Personale docente e non docente stabilendo che il datore di lavoro deve informare lo stesso personale sulla perdita del diritto al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni o dell'indennità sostitutiva nel caso in cui non presenti apposita richiesta di volerne usufruire.

La richiesta di ferie, dunque, deve essere formulata dal lavoratore e autorizzata dal dirigente scolastico che di conseguenza non può disporle d'ufficio,

Per quanto esposto, si invita il Personale Docente e non docente titolare di incarichi di supplenza fino al 30.06 a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

La presente nota è comunicata a tutto il personale attraverso il Registro Elettronico e pubblicata in evidenza alla homepage del sito web della scuola <https://www.ics-bono.edu.it/>

F.to: Pierpaolo Pinna – Dirigente Scolastico